

DETERMINA DEL 11/ 02/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. n. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO IN MODALITÀ “FULL SERVICE” SENZA CONDUCENTE PER LA RACCOLTA DEL VETRO STRADALE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

= il D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: Codice);

CONSIDERATO

- che il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese con nota in data 7 ottobre 2025 prot. n. U 4277/2025, ha comunicato a S.E.A.B. S.p.A. di aver provveduto, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101 del 17 settembre 2025 ad affidare il servizio di svuotamento campane stradali per la raccolta degli imballaggi in vetro e trasporto del materiale raccolto presso la piattaforma ReLife Recycling di Gaglianico, alla Coop. Sociale Frassati, che subentra alla società S.E.A., il cui affidamento è stato revocato per gravi inadempienze contrattuali;
- che il servizio ha decorrenza 01 ottobre 2025 e termine previsto al 28 febbraio 2026, fatta salva la possibilità di estendere la durata del contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.Lgs 36/2023, in caso di oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento ad un nuovo soggetto, per un periodo massimo di 30 giorni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 48 delle Norme tecniche e contrattuali di esecuzione del vigente “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE (RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI, GESTIONE DELLE STRUTTURE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA, SERVIZI ACCESSORI) SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL C.A.V. CO.S.R.A.B”, il servizio in oggetto verrà inserito all’interno del perimetro del servizio di igiene urbana ed ambientale affidato alla Vostra Società “con decorrenza 01 gennaio 2026 ovvero alla scadenza dell’attuale affidamento a soggetto terzo”; pertanto, avendo l’attuale affidamento alla Coop. Frassati scadenza in data 28 febbraio 2026, come già anticipato informalmente, sarà onere del Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale in indirizzo, con decorrenza 01 marzo 2026, l’esecuzione del servizio di svuotamento campane stradali per la raccolta degli imballaggi in vetro e trasporto presso la piattaforma ReLife Recycling sita in Gaglianico, che potrà essere effettuata tramite mezzi e personale nelle proprie disponibilità, ovvero con affidamento ad un soggetto terzo autorizzato;
- che la stazione appaltante, al fine di svolgere il servizio di svuotamento campane stradali per la raccolta di imballaggi in vetro con mezzi di proprietà, con la delibera a contrarre del 16 gennaio 2026 ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 71, del Codice per l’affidamento della “Fornitura di automezzi attrezzati per la raccolta e trasporto del vetro stradale” con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. 36321 del 19/01/2026 e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in data 20/01/2026;

- che in base alle tempistiche per la conclusione della procedura aperta e per la consegna dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di svuotamento campane stradali per la raccolta degli imballaggi in vetro e trasporto del materiale raccolto presso la piattaforma ReLife Recycling di Gaglianico, si presume, stante esperienze pregresse, di non poter disporre di tali mezzi prima del mese di dicembre 2026;
- che, pertanto, risulta necessario affidare direttamente la fornitura in noleggio in modalità “full service” senza conducente dei mezzi per avviare il servizio di svuotamento campane stradali per la raccolta di imballaggi in vetro dal 01 marzo 2026, nel caso in cui il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese non si avvalga della possibilità di estendere la durata del contratto stipulato con la Coop. Sociale Frassati per un periodo massimo di 30 giorni;

RICHIAMATE le sopra citate motivazioni, si ritiene tecnicamente necessario affidare la fornitura in noleggio in oggetto all’operatore economico Vrent Spa con sede in Via del Bosco Rinnovato 8 – 20057 Assago (MI), tenendo conto che lo stesso è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla richiesta di preventivo, così come risulta dalle verifiche effettuate e che, attualmente, ha in corso di esecuzione un contratto di fornitura in noleggio di mezzi, diversi da quelli in oggetto, derivante da un procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta dalla stazione appaltante.

DATO ATTO che tramite la piattaforma SINTEL, si è proceduto a richiedere apposita offerta al suddetto operatore economico, per l’affidamento diretto della fornitura di cui sopra avente una durata di 9 mesi a partire dal 01 aprile 2026, per quanto sopra evidenziato;

RILEVATO che in data 06/02/2026 è pervenuto sulla piattaforma SINTEL il preventivo richiesto e che tale preventivo è stato ritenuto congruo;

DATO ATTO che non è stato necessario indicare nella presente determina il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’affidamento, così come disposto **dall’art. 11, comma 2, del Codice**, in quanto le prestazioni sono relative a una fornitura senza posa in opera (vds. Relazione illustrativa al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che a pagina 17 riporta: *“Si precisa come l’obbligo di individuare il CCNL non si applichi, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, aderendo così all’interpretazione fornita dall’ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023”*);

EFFETTUATE le verifiche di legge in capo all’operatore economico individuato, tramite FVOE 2.0;

DATO ATTO che, ai sensi **dell’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008**, non sono rilevabili costi per la sicurezza di natura interferenziale, in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;

VISTO il seguente quadro economico per l’affidamento:

- importo massimo della fornitura in noleggio per la durata di 9 mesi: € 94.489,92 oltre Iva;
- eventuale proroga di 3 mesi: € 31.496,64 oltre Iva;
- eventuale copertura dei costi, derivanti da eventuali sinistri causati ai mezzi in noleggio da personale della stazione appaltante: € 4.600,00 oltre Iva;
- contributo ANAC stazione appaltante: € 35,00;

VISTO l'atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte del Presidente del CDA, di procura con atto Notaio Lavioso del 20/04/2022 Rep. n. 77.379;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per il presente affidamento diretto è il dott. Mario Coldesina;

ATTESO che il CIG rilasciato per l'affidamento in oggetto è BA5DB18BE7

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche parziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990,

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento delle prestazioni in esame;

ACCERTATA E DICHIARATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

DI PROCEDERE ai sensi **dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice** all'affidamento diretto del contratto per la "Fornitura in noleggio in modalità "full service" senza conducente per la raccolta del vetro", all'operatore economico Vrent spa con sede in con sede in Via del Bosco Rinnovato 8 – 20057 Assago (MI), – p.i. 01442160626, per un importo massimo pari a € 130.586,56 IVA esclusa;

DI APPROVARE tutta la documentazione relativa al preventivo economico;

DI RICORRERE, se necessario, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi **dell'art. 50, comma 6, del Codice**, essendo il presente atto efficace;

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma dello scambio delle lettere commerciali, ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** e che l'imposta di bollo, a carico dell'affidatario sarà pari a € 40,00 ai sensi **dell'art. 3, dell'allegato I.4, Codice**;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott Riccardo RAVAZZI



Firmato digitalmente da:
RAVAZZI RICCARDO MARIA
Firmato il 11/02/2026 09:50
Seriale Certificato: 4563947
Valido dal 26/05/2025 al 26/05/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA